



Provincia Regionale di Messina

5° Dipartimento

1° U.D. - Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente

Via Lucania 20 - 98100 Messina - tel.(090)7761957 - Fax (090)7761958

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 14.09.2011

Oggetto: Nuova iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, della ditta "LA PRIMAVERA LA FAUCI S.r.L", con sede legale ed impianto in Via San Nicola del Comune di Valdina (ME), per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e dell'attività di recupero R5 (Recupero/Riutilizzo di altre sostanze inorganiche)..

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29.04.2006, il quale ha abrogato all'art. 264, comma 1 lett. l) la precedente normativa che disciplinava la gestione dei rifiuti (D.Lgs n. 22/97);

VISTO il D.Lgs n. 4 del 16.01.2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale:

- dal 13.02.2008" ha riassegnato alle Province le competenze sull'iter semplificato delle operazioni di recupero di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/06;

- ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:

"l'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06 recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce"z.b non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto".

VISTO il D.Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006";

VISTO il comma 1 dell'art. 265 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii il quale stabilisce che, le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta dello stesso decreto;

VISTO il comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06 il quale dispone che, la comunicazione di inizio attività di cui al comma 1 dello stesso decreto, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero

VISTO il comma 6 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06 il quale dispone che, la procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto;

VISTO il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D.Lgs n. 22/97, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

VISTO il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

VISTA la seguente normativa, ad oggi vigente, emanata in attuazione dell'abrogato D.Lgs n. 22/97, relativa agli adempimenti amministrativi sulla attività di gestione dei rifiuti:

- D.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui agli artt. 12, 18, comma 2, lett. m, e comma 4 del D.Lvo n. 22/97.

COPIA ACCANTO DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO
14 SET 2011

- D.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui artt. 15, 18, comma 2, lett. e, e comma 4, del D.Lgs n. 22/97;

- D.M. Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato le norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri di cui agli artt. 32 comma 3, e 33 comma 3 del D.Lgs n. 22 del 05.02.1997 (oggi articoli 214-215-216 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii), dovuti dai soggetti che espletano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, che devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

VISTA la comunicazione di inizio attività datata 21.02.2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 24.02.2011 al n. 7471, con la quale la ditta "LA PRIMAVERA LA FAUCI S.r.L.", con sede legale ed impianto in Via San Nicola del Comune di Valdina (ME), ha avviato con questa Provincia, ai sensi dell'art. 216 commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs n. 152/06, l'iter delle procedure semplificate riguardante l'espletamento dell'attività di recupero "R5 Recupero/riciclo di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C dello stesso decreto, di rifiuti speciali non pericolosi individuati all'allegato 1 al D.M.A. n.186/06;

VISTA la nota datata 11.04.2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 21.04.2011 al n. 15028, con la quale la suddetta ditta, in riscontro alla nota prot. n. 9265 del 09.03.2011, ha trasmesso parte della documentazione richiesta;

VISTA l'ulteriore nota datata 23.05.2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 01.06.2011 al n. 20711, con la quale la suddetta ditta, in riscontro alla nota prot. n. 18085 del 17.05.2011, ha trasmesso parte della documentazione richiesta;

VISTO l'atto autorizzatorio n. 29/2002 prot. n. 21199 del 28.05.2002, con il quale questo Ente ha concesso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R n. 203 /88, alla ditta "LA PRIMAVERA LA FAUCI S.r.L.", con sede legale in Via San Nicola del Comune di Valdina (ME), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività produttiva degli impianti di produzione laterizi, siti in Via San Nicola del Comune di Valdina (ME);

VISTO l'atto autorizzatorio n. 173/1998 prot. n. 27626 del 20.07.1998 di questo Ente, con il quale è stato modificato l'art. 2 del superiore provvedimento n. n. 29/2002 prot. n. 21199 del 28.05.2002;

VISTA la relazione istruttoria, definita in data 31.08.2011 dal Funzionario Responsabile della 3° U.O. competente, acquisita agli atti del fascicolo della ditta "LA PRIMAVERA LA FAUCI S.r.L.", nella quale risulta che la documentazione presentata dalla stessa ditta soddisfa i requisiti che possono consentire l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs n. 152/06;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

PROCEDERE, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione della ditta "LA PRIMAVERA LA FAUCI S.r.L.", nell'apposito registro recuperatori rifiuti di questo Ente, al n. **259/11**, per l'esercizio dell'attività di messa in Riserva (R13) e dell'attività di recupero "Recupero/Riutilizzo di sostanze inorganiche(R5)" nell'impianto ubicato in Via San Nicola del Comune di Valdina (ME)

- Sede legale : VALDINA (ME) Via San Nicola;

- Iscrizione Camera di Commercio di Messina: REA n. 127856;

- Codice Fiscale e P. IVA: 01639050838

- Codice Attività Economica :

- Legale Rappresentante: LA FAUCI GIOVANNI nato a Valdina (ME) il 25/07/1961 e residente in Via Nauloco 21 del Comune di Venetico (ME) – Codice Fiscale <LFCGNN57H19L561M>;

- Responsabile Tecnico: ING. LA FAUCI GIOVANNI nato a Valdina (ME) il 25/07/1961 e residente in Via Nauloco 21 del Comune di Venetico (ME) – Codice Fiscale <LFCGNN57H19L561M>;

AUTORIZZARE la gestione delle attività di messa in riserva (R13) e di recupero R5 di cui all'all. C del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., dei rifiuti non pericolosi di cui alla seguente tabella, individuati all'allegato-suballegato 1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, nell'impianto ubicato in Via San Nicola del Comune di Valdina;

E' COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE
DEPOSITATA AGLI ATTI DI QUESTO
UFFICIO 1 2011

R13 MESSA IN RISERVA

tabella a)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo	[170504]	3000*

* quantità complessiva annuale prevista alla classe VI del DMA n. 350/98

R5 RECUPERO/RICICLO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE

tabella b)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo	[170504]	3000*

* quantità complessiva annuale prevista alla classe VI del DMA n. 350/98

STABILIRE che l'iscrizione di cui sopra abbia una durata di cinque anni 5(cinque), con decorrenza dal 31.08.2011, data di perfezionamento dell'iter procedurale di iscrizione;

IMPORRE al gestore, sopra generalizzato, esercente l'impianto ubicato in Via San Nicola del Comune di Valdina, le seguenti prescrizioni:

1 - L'attività di messa in riserva R13, a servizio dell'attività R5, dei rifiuti riportati nella sopra indicata tabella a), la stessa dovrà avvenire nell'area coperta pari a circa mq 462, secondo le modalità operative descritte nella documentazione agli atti di questo Ufficio;

Il quantitativo massimo giornaliero dei rifiuti di cui alla superiore tabella a), ammesso alle operazioni di messa in riserva (R13), non può eccedere le 681 tonnellate e non potrà superare il valore di 3000 tonn;

2 - L'attività di recupero R5 dei rifiuti riportati nella sopra indicata tabella b), consistente nella miscelazione tra la materia prima (argilla) ed i rifiuti di terre da scavo in una percentuale non superiore al 30% per la produzione di laterizi, dovrà avvenire nell'area coperta pari a circa mq 268,98 secondo le modalità operative descritte nella documentazione agli atti di questo Ufficio.

Il quantitativo massimo giornaliero dei rifiuti ammesso alle operazioni di recupero R5, non può eccedere le 10 tonnellate e non potrà superare quello annuale di 3000 tonn;

Le materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero dei rifiuti di inerti riportati nella sopra indicata tabella b) devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 3 del DMA n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in area diversa da quella in cui si esercita la messa in riserva R13 e l'attività di recupero R5;

STABILIRE che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e dell'attività di recupero R5 può essere avviato dalla ditta di che trattasi sin dalla data di notifica del presente provvedimento, purchè alla scadenza di ulteriori gg. 60 venga prodotto idoneo documento da attestante la compatibilità urbanistica dell'area interessata a tali operazioni, come richiesto dalla suddetta ditta al Comune di Valdina con istanza datata 15.02.2011. In difetto, salvo motivata giustificazione della mancata produzione del predetto atto, questo Ufficio sospenderà provvisoriamente, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, le attività R13 ed R5 di cui al presente provvedimento;

DISPORRE che la ditta LAPRIMAVERA LA FAUCI S.R.L. presenti, con cadenza trimestrale, pena la sospensione della presente autorizzazione, una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata per ciascuna tipologia di rifiuti riportato nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita con il dettaglio dei singoli luoghi di destinazione (impianti di recupero e/o riutilizzo);

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero - fatte salve le autorizzazioni, visti, pareri e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali; al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D.Lgs n. 152/06 - debba avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui:

1 - alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina la materia della gestione dei rifiuti di competenza dello scrivente Ufficio;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO
UFFICIO
Data 14 SET 2011

2 – all'atto autorizzatorio n. 173 prot. n. 27626 del 28.07.1998 di questo Ente, modificato con atto n. 29/2002 prot. n. 21199 del 28.05.2002, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività produttiva di produzione laterizi da svolgersi negli impianti siti in Via S. Nicola del Comune di Valdina;

DISPORRE che la mancata osservanza delle superiori prescrizioni, da parte della società di che trattasi, comporterà da parte di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., in relazione alla violazione riscontrate delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, l'emissione di apposito provvedimento di:

a) diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 co. 4 del D.Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE che l'eventuale domanda di rinnovo del presente provvedimento debba essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Tale procedura, senza condizione, deve essere seguita in caso di modifica sostanziale delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5, ai sensi del comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06, sia degli eventuali cambiamenti della denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc;

DISPORRE che la ditta "LA PRIMAVERA LA FAUCI S.r.L.", comunichi alla Provincia Regionale di Messina-5° Dipartimento 1° U.D. Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente-eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti della denominazione, ragione sociale, sede legale o Leg. Rappresentante, Resp. Tecnico, ecc;

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto ubicato in Via San Nicola del Comune di Valdina in cui si espleta l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

DARE ATTO che è comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti

DARE ATTO di considerare il presente provvedimento suscettibile di revoca o modifica nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionale;

DISPORRE che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi;

DISPORRE l'inoltro della presente determinazione alla società interessata, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

AVVERSO alla presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 14 Settembre 2011

IL DIRIGENTE
D.ssa Musumeci Carolina

Annotata nel registro delle Determinazioni Dirigenziali al n. 85 in data 14.09.2011

Il presente atto è stato istruito dal 5° Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Per. Ing. Eugenio Faraone)

IL FUNZIONARIO RESP.LE 3ª U.O.
(D.ssa Concetta Sarlo)

14 SET. 2011